

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari».

(G.U. n. 271 del 21 novembre 2003)

(O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Vista l'ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera A all'ordinanza commissariale n. 11 dell'11 settembre 2003.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1, dell'allegato A alla predetta ordinanza commissariale n. 11/2003 con l'allegato A alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni Basilicata, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con omissione dell'allegato.

Roma, 12 novembre 2003

Il Commissario delegato: Jean